



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica

Decreto n. 73 /2021

Rilevata la necessità di regolare il rilascio delle certificazioni *ex art. 335 c.p.p.*, anche a seguito di rilievi da parte di taluni difensori in ordine al loro rilascio,

DISPONE

1. che le richieste di certificazione verranno trasmesse ai magistrati, i quali, entro il termine improrogabile di cinque giorni della loro presentazione, comunicheranno all'ufficio del Casellario Giudiziale, l'autorizzazione o la non autorizzazione al rilascio delle comunicazioni;
2. l'ufficio del Casellario Giudiziale, previa acquisizione della decisione del magistrato assegnatario del procedimento, alla scadenza del settimo giorno dalla presentazione della istanza, provvederà al rilascio della certificazione, positiva o negativa, (in tale ultimo caso) recante la dicitura "non sussistono iscrizioni suscettibili di comunicazioni";
3. si rammenta che per i reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) del c.p.p. non è ammessa la comunicazione di iscrizioni nel registro di reato.

Si trasmetta, ai Procuratori Aggiunti della Repubblica, ai Sostituti Procuratori, al Dirigente Amministrativo, al Responsabile del Casellario Giudiziale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, alla Camera Penale di Salerno.

Salerno, 1 SET 2021

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Borrelli